



COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza N. 41 del 21/12/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente contro il coronavirus –Sospensione del mercato settimanale di giovedì 24 e 31 dicembre 2020

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI i DPCM del 13 – 18 - 24.10.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID 19, così come integrato dal successivo D.P.C.M. del 4 novembre 2020, D.P.C.M. del 4 dicembre 2020;

DATO ATTO che la Regione Puglia è stata destinataria per oltre 3 settimane delle più stringenti misure di cui all'art.2, in quanto collocata, con Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e 19 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione);

VISTA l'Ordinanza n. 448 del 7 dicembre 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, con la quale la Città di Accadia è stata individuata tra i comuni pugliesi per i quali sono state ulteriormente applicate le più stringenti misure

previste per uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione) fino a tutto il 14 dicembre 2020;

RICHIAMATA, la propria Ordinanza n. 40/2020 “ Riapertura straordinaria del mercato settimanale solo nella giornata di giovedì 17 dicembre 2020, dove in questa occasione si è avuto modo di constatare la presenza numerosa e massiva di persone che hanno frequentato il mercato con fenomeni di assembramento su area pubblica;

TENUTO CONTO, delle palesi difficoltà di monitorare e prevenire quanto indicato sopra e nello specifico di far rispettare le distanze di sicurezza interpersonale , il divieto di assembramento attraverso forme di controllo e di intervento della Polizia Locale, data la vastità e la diversità di tipologia dei controlli da effettuare, con l'esiguità del personale a disposizione (solo due unità);

TENUTO CONTO che occorre adottare una nuova ordinanza con la chiusura del mercato settimanale di **giovedì 24 e 31 dicembre 2020**, per evitare fenomeni di assembramento su area pubblica, soprattutto nel caso non vengano rispettate le regole di distanziamento sociale, rappresentano veicoli di potenziale contagio del virus COVID-19;

CONSIDERATO CHE a seguito del costante monitoraggio dei casi COVID-19 in questo Comune si è rilevato che sono presenti ancora numerosi casi di positivi al coronavirus a livello locale pure se in diminuzione percentuale, rispetto ai dati delle settimane precedenti;

CONSIDERATO che è interesse pubblico primario di contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo incremento del contagio a livello locale nel periodo natalizio e di fine anno;

RITENUTO che dette misure vadano ulteriormente implementate anche attraverso la chiusura del mercato settimanale di giovedì 24 e 31 dicembre 2020, nonché la sospensione della vendita itinerante di articoli e prodotti di ogni genere da parte di commercianti provenienti da altri comuni, esclusi i commercianti locali, con decorrenza dalla data odierna e fino al 06 gennaio 2021;

DI CONSENTIRE in via straordinaria la vendita del commercio ambulante per i prodotti ittici nei giorni 21 ,22 ,23, 28, 29, 30 dicembre 2020, nei luoghi indicati dalla Polizia Locale, per posizionamento di banchi per la vendita, con la presenza solo di due operatori, fermo restando il rispetto e l'osservanza dei requisiti di legge, con apertura non prima delle ore 07:00, e lasciare libera l'area entro e non oltre le ore 12:30;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;

VISTO l'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTO il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19”;

CONSIDERATO che nel corso della Riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 11 dicembre 2020 veniva evidenziata l'ipotesi di prevedere a livello locale l'adozione di specifici ulteriori provvedimenti, nell'ambito di quelli riservati alla competenza dei Sindaci dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, aventi la finalità di regolamentare, in ambito urbano, la presenza indiscriminata e massiva di persone nelle aree tradizionalmente interessate da fenomeni di speciale aggregazione durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno;

VISTO, da ultimo il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020 , n. 172 . Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, con il quale sono state disposte ulteriori misure di contenimento del contagio per il periodo delle festività natalizie e di fine anno 2020 e fino al 6 gennaio 2021;

RITENUTE, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati

ORDINA

- **La proroga alla sospensione del mercato settimanale per i giorni 24 e 31 Dicembre 2020.**
- **Disporre la sospensione della vendita itinerante di articoli e prodotti di ogni genere da parte di commercianti provenienti da altri comuni, esclusi i commercianti locali, con decorrenza dalla data odierna e fino al 06 gennaio 2021.**

- **Consentire in via straordinaria la vendita del commercio ambulante per i prodotti ittici nei giorni 21, 22, 23, 28, 29, 30 dicembre 2020, nei luoghi indicati dalla Polizia Locale, per posizionamento di banchi per la vendita, con la presenza solo di due operatori, fermo restando il rispetto e l'osservanza dei requisiti di legge, con apertura non prima delle ore 07:00, e lasciare libera l'area entro e non oltre le ore 12:30.**

DISPONE CHE

Di informare della presente gli operatori commerciali del mercato.

AVVERTE

Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a: Alla Prefettura di Foggia, Al Comando Stazione Carabinieri di Accadia, Al Comando di Polizia Locale di Accadia.

DISPOSIZIONI FINALI

la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio "on line", ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta.

Accadia, lì 21/12/2020

Il Sindaco
DE PAOLIS AGOSTINO